SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3365

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2005

Disposizioni tributarie e di sgravi contributivi concernenti interventi di conservazione del patrimonio edilizio nei centri storici protetti dall'UNESCO

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – I centri storici iscritti nella lista del patrimonio mondiale sono protetti dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ciascuno come un *unicum* inscindibile, in cui non è dato distinguere i monumenti dal contesto in cui questi sono inseriti. L'inclusione nella lista, troppo spesso equivocata come mero riconoscimento da vantare ai fini della promozione di un maggior afflusso turistico, comporta invece un preciso vincolo per lo Stato italiano nella misura in cui è impegnato ad «assicurare [...] la conservazione [...] e la trasmissione alle future generazioni» di tali contesti protetti «utilizzando al massimo le proprie risorse» (articolo 4 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, e ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n 184)».

L'effettività del vincolo, espressamente voluta dalla citata Convenzione, esige da parte dello Stato l'adozione delle misure legali, amministrative, finanziarie appropriate per la protezione la conservazione, la presentazione e il restauro di tale patrimonio (articolo 5).

L'urgenza di tali misure è imposta dal progressivo degrado, dall'incuria e talora anche dall'abusivismo che si devono registrare nei centri storici protetti fuori dell'ottica di prevenzione e di conservazione voluta dall'UNESCO; al quale, l'anno prossimo, lo Stato italiano è chiamato a render contro, con un apposito rapporto, della salvaguardia di tale patrimonio ai fini della trasmissione alle generazioni future.

Gli interventi di conservazione, intendendosi per tali quelli di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di consolidamento di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sono più impegnativi e costosi in ragione della maggiore vetustà del monumenti e degli edifici che compongono il centro storico protetto, specie se ricadente in zona dichiarata ad elevato rischio sismico, e in ragione della estrema complessità dei relativi interventi.

Se lo Stato non si può fare direttamente carico degli interventi capillari e articolati che la conservazione integrale richiede, resta tuttavia doveroso che i soggetti pubblici e privati interessati siano fortemente incoraggiati dallo Stato medesimo a corrispondere al vincolo di conservazione imposto dall'UNESCO; sicché, mediante le misure volute dalla citata Convenzione, siano sollecitati ad impiegare le loro risorse o ad attingerne altre dagli istituti di credito, facendosi essi stessi, fuori da ogni mediazione politico-burocratica, protagonisti della rigenerazione degli antichi quartieri.

Tali misure di incentivazione, lungi dal comportare un aggravio per l'erario, al di là di una visione ragionieristica, determinerebbero, al contrario, un incremento delle entrate sia per il maggior numero degli interventi indotti, sia per quelli che altrimenti non sarebbero neppure attivati e sia, infine, per la emersione di piccole e medie imprese chiamate ad operare nel rispetto della normativa fiscale.

A codeste misure, pertanto, non si oppone incompatibilità finanziaria di sorta; né vi si oppone incompatibilità con la normativa comunitaria sull'imposta sul valore aggiunto (IVA), in quanto le auspicate incentivazioni si collocano nel più ampio contesto della legislazione a favore degli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che

a tale normativa fa eccezione, ottenendo, in tale ambito, puntuali disposizioni di maggior favore per la complessità degli interventi e per l'obbligo di attivarli assunto dal nostro Paese verso la comunità internazionale.

In una fase, quale quella attuale, di rallentamento dell'economia e della domanda estera, gli interventi di conservazione costituiscono una formidabile misura anticongiunturale volta a stimolare l'investimento e l'impiego *in loco* di risorse anche e soprattutto dei privati residenti, destinate altrimenti a ristagnare negli istituti di credito.

Gli interventi di restauro sono, come è noto, interventi ad elevatissimo indice di occupazione e, come tali, i più idonei ad aggredire la disoccupazione, ivi compresa quelle intellettuale e giovanile, quest'ultima la primaria fonte di devianza nella provincia di Napoli e la più resistente ed elevata fra tutte le aree dell'Unione europea, come denunciato dai dati dell'Istituto statistico della Comunità europea (EUROSTAT) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il restauro è un genere di intervento qualificato e al tempo stesso qualificante assai più dei corsi di formazione professionale finanziati con fondi pubblici; inoltre, assicurerebbe occasioni di lavoro anche agli artigiani presenti nei centri storici protetti, e ai giovani diplomati e laureati che sarebbero impegnati in un'opera appassionante, qual è il salvataggio di un patrimonio storico-ambientale, col recupero, nel contempo, della memoria e perciò anche dell'identità stessa della città nei suoi valori di storia, di arte, di cultura, di tradizioni, in una parola, di civiltà.

Codesta opera di conservazione, funzionando da volano, attiverebbe, oltreché le botteghe artigiane, anche un ulteriore e continuo flusso turistico, col rilancio delle attività commerciali che vi sono collegate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei centri storici protetti dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di euro 300.000 ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b)*, e *c*) dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Art. 2.

1. L'importo massimo delle spese detraibili è raddoppiato per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, nonché per gli interventi nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, su quelli già vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e su quelli realizzati non più tardi della fine del XVIII secolo.

2. L'importo massimo delle spese detraibili è triplicato per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche di

cui agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dichiarate ad elevato rischio.

Art. 3.

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è dovuta nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

1. Ai fini dell'IRPEF si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 4.000 degli interessi passivi e relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. La percentuale delle detrazioni di cui all'articolo 5 e il relativo tetto sono raddoppiati per gli interventi nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche.

Art. 7.

1. Per gli immobili, che siano stati oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, i comuni

possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille.

Art. 8.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 gli oneri contributivi, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL) dalle imprese impegnate nei relativi lavori, sono ridotti nella misura del 30 per cento.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli interventi relativi ad immobili realizzati dopo la fine della seconda guerra mondiale.

€ 0,50